

# ARCEA

Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura  
Via E. Molè – Trav. L. Di Bona - 88100 CATANZARO

CIRCOLARE N. 03 DEL 25 MAR. 2014

A tutti i Soggetti interessati

Ai Centri di assistenza agricola  
LORO SEDI

Agli Organismi di certificazione

**Oggetto: Termine per l'inserimento a sistema dei dati e della documentazione – criteri di ammissibilità e controllo. Domanda Unica 2013 - Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dell'olio d'oliva e del latte. Riforma della politica agricola comune.**

## 1. Premessa

Con circolare n. 1 del 27 febbraio 2013 sono state fissate le modalità per la presentazione della domanda unica di pagamento 2013.

Gli agricoltori che hanno effettuato una richiesta degli aiuti per il sostegno specifico per la qualità dell'olio di oliva e del latte devono integrare la domanda producendo la documentazione comprovante, rispettivamente:

- il quantitativo di olio extravergine per il quale è richiesto il sostegno specifico;
- i risultati delle analisi qualitative ed igienico sanitarie riferiti a ciascun mese di rilevazione per ciascuna azienda detentrici di quota e, per i soli produttori in vendite dirette, il quantitativo mensile prodotto di latte al netto dell'autoconsumo.

## 2. Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dell'olio d'oliva

L'art. 5, comma 2 del DM 27 luglio 2009 prevede che i finanziamenti di cui all'art. 68 del Reg. CE n. 73/2009, avente ad oggetto "sostegno specifico per il miglioramento della qualità dell'olio di oliva", possano essere concessi per "un importo massimo unitario di 1 euro per chilogrammo di olio extravergine di oliva certificato ai sensi del Reg. CE n. 510/2006 e del Regolamento (Ce) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo all'agricoltura biologica".

L'agricoltore che ha effettuato la richiesta di ammissione al sostegno nella domanda unica di pagamento è tenuto a produrre la documentazione comprovante il quantitativo di olio extravergine prodotto.

A questo fine è necessario che l'agricoltore presenti una attestazione rilasciata dall'Ente competente alla certificazione, anche della quantità, in capo all'azienda richiedente l'aiuto, dalla quale siano rilevabili:

- L'ente competente alla certificazione, anche della quantità;
- Il quantitativo di olio certificato proveniente dalle olive prodotte in azienda;
- La campagna di produzione cui il quantitativo certificato fa riferimento.

Possono accedere al pagamento del sostegno:

A. i conduttori di aziende olivicole iscritte al sistema dei controlli per il rispetto di un disciplinare di produzione ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 e successive modifiche e integrazioni.

B. i produttori olivicoli che certificano prodotto biologico extravergine ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007.

La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla precedente lettera A, richiesto nella domanda unica di pagamento, prevede i seguenti controlli:

- 1) Che il richiedente sia conduttore di una azienda con superfici investite ad olivi, riscontrate con i dati presenti nel SIGC (fascicolo aziendale e domanda unica);
- 2) che l'azienda sia iscritta al sistema dei controlli per il rispetto di un disciplinare di produzione ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 e successive modifiche e integrazioni;
- 3) che i kg di olio per i quali viene richiesto l'aiuto siano indicati in una attestazione rilasciata dall'ente competente alla certificazione, dalla quale si evidenzi il quantitativo di olio certificato proveniente dalle olive prodotte in azienda;
- 4) che l'attestazione sia rilasciata in capo all'azienda richiedente l'aiuto dall'ente competente alla certificazione;
- 5) che i kg di olio per i quali si richiede l'aiuto siano riferiti al periodo 1° luglio 2012-30 giugno 2013;

La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla precedente lettera B, richiesto nella domanda unica di pagamento, prevede i seguenti controlli:

- 1) Che il richiedente sia conduttore di una azienda con superfici investite ad olivi, riscontrate con i dati presenti nel SIGC (fascicolo e domanda unica);
- 2) che l'azienda sia in possesso di un attestato che certifichi il quantitativo di olio ottenuto con la coltivazione biologica degli olivi ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo all'agricoltura biologica;
- 3) che l'ente competente alla certificazione sia abilitato ad attestare la quantità di olio biologico prodotto dal richiedente l'aiuto nella campagna 2013; a tal fine il richiedente l'aiuto dovrà presentare apposita attestazione dalla quale si evidenzi il quantitativo di olio biologico certificato dall'azienda, proveniente dalle olive prodotte dagli oliveti aziendali di cui al precedente punto 2.;

- 4) che l'attestazione sia rilasciata in capo all'azienda richiedente l'aiuto dall'ente competente alla certificazione;
- 5) l'Organismo di certificazione dovrà, altresì, attestarne la classificazione extravergine;
- 6) che i kg di olio per i quali si richiede l'aiuto siano riferiti al periodo 1° luglio 2012 - 30 giugno 2013.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti sopra elencati comporterà l'esclusione dal sostegno di che trattasi.

I kg di olio ammissibili all'aiuto non possono in nessun caso essere superiori alle quantità indicate dagli Enti competenti alla certificazione nelle attestazioni da loro rilasciate.

Nel caso in cui la produzione dichiarata in domanda differisca da quella attestata dagli enti di certificazione, e viceversa, sarà considerata ammissibile la quantità minore.

Si specifica che *"qualora l'agricoltore aderisca ad un CAA, dovrà consegnare presso il CAA stesso l'attestazione sopra descritta e il CAA dovrà inserire nel SIAN le informazioni in essa riportate"*.

Con la presente circolare si comunica che la documentazione fornita dal produttore deve essere scansionata e allegata, utilizzando le specifiche funzionalità informatiche presenti a sistema (SIAN), al fine di consentire il puntuale controllo della corrispondenza tra le informazioni inserite a sistema e quelle riportate sull'attestazione dell'Ente certificatore del prodotto.

Tutto ciò premesso, si dispone che l'acquisizione a sistema della documentazione dei quantitativi di olio biologico e DOP oggetto della domanda unica 2013 sia effettuata **entro e non oltre il 30 aprile 2014**.

Inoltre, tutti gli Organismi di certificazione interessati dovranno far pervenire, **entro il 15 aprile 2014**, presso l'ARCEA – Via E. Molè – Trav. L. di Bona snc 88100 Catanzaro – apposita dichiarazione di disponibilità a sottoporsi a controlli amministrativi tesi alla verifica documentale delle attestazioni rilasciate, secondo quanto previsto dall'art. 46, comma 2 del Reg. CE 1122/2009.

Il mancato inoltro entro il termine indicato comporterà l'irricevibilità delle certificazioni rilasciate

## **.2.A Quantitativi di prodotto ammissibile e classificazione merceologica**

Conformemente alla campagna 2012 L'Arcea determina di:

- 1) Ammettere a finanziamento tutte le aziende che abbiano attestato una produzione olearia entro 1.300 kg per singolo ettaro, specificando che gli ettari di riferimento devono essere riferiti al piano colturale della domanda unica 2013, considerando esclusivamente le particelle con destinazione produttiva compatibile. .

- 2) Ammettere a finanziamento sotto condizione risolutiva tutte le aziende che abbiano attestato una produzione compresa tra i 1.300 e 2.000 kg per singolo ettaro.
- 3) Escludere dal finanziamento tutte le aziende che abbiano attestato una produzione olearia superiore a 2.000 kg. per singolo ettaro.
- 4) Le aziende di cui al punto 2) saranno incluse automaticamente nel campione controlli e dovranno dare dimostrazione, oltre che della classificazione merceologica del prodotto, anche dei valori della produzione. In caso di esito negativo sarà avviato il relativo procedimento di revoca.
- 5) Le aziende di cui al punto 1) saranno oggetto di campionamento secondo criterio di casualità e dovranno dare dimostrazione della classificazione merceologica del prodotto. In caso di esito negativo sarà avviato il relativo procedimento di revoca.
- 6) Considerare valide le dichiarazioni di disponibilità a sottoporsi a controlli amministrativi rilasciate dagli organismi di certificazione con riferimento alla campagna 2012, purchè presenti agli atti.

## **2.B Controlli**

### **Art 46, comma 2 del Reg UE 1122/09 – controllo a campione- documentazione**

L'ARCEA effettuerà controlli su un campione pari al 10% dei beneficiari ammessi a finanziamento ai sensi dell'art. 46, comma 2 del Reg UE 1122/09. *“ A condizione che lo Stato membro garantisca che l'efficacia dei controlli è almeno equivalente a quella delle verifiche effettuate tramite controllo in loco, i controlli a livello dell'azienda possono essere sostituiti da controlli amministrativi o controlli a livello dei servizi, enti o organizzazioni che forniscono prove per la verifica del rispetto dei criteri di ammissibilità di cui all'articolo 29, paragrafo 2”*.

Il controllo verrà effettuato sugli enti che hanno prodotto le attestazioni sulla base delle quali i beneficiari hanno ottenuto l'erogazione dei fondi di che trattasi.

Saranno considerate “a rischio” ed incluse nel campione controlli le aziende la cui produzione espressa in kg olio/Ha sia compresa tra 1.301 e 2.000 kg.

#### Controllo su Organismi di certificazione

Gli organismi di certificazione dovranno dimostrare di aver rilasciato l'attestato di produzione, sulla base dei seguenti documenti:

- 1) Evidenze dei controlli ai sensi dei Regg. UE 834/09 o n. 510/2006 e successive modifiche e integrazioni;

- 2) Evidenze relative alla classificazione merceologica del prodotto biologico e/o della denominazione di origine protetta (in caso di DOP)
- 3) Evidenze relative alla congruità della quantità di prodotto certificato rispetto al totale della produzione ed alla superficie olivetata aziendale.

Nel caso in cui la documentazione non sia disponibile o coerente con i dati di cui attestazione relativa alla campagna 2013, le erogazioni saranno oggetto di revoca, fermo restando la valutazione delle responsabilità in capo all'organismo di certificazione.

Nel caso in cui i controlli non potessero essere ultimati entro il 10 giugno 2014, l'azienda sarà ammessa al beneficio sotto condizione risolutiva.

### **3. Sostegno specifico per il miglioramento della qualità del latte**

Nella circolare n. 1 del 27 febbraio 2013 è stato specificato che *"I risultati delle analisi qualitative ed igienico sanitarie riferiti a ciascun mese di rilevazione per ciascuna azienda detentrica di quota e, per i soli produttori in vendite dirette, le informazioni di cui al paragrafo precedente, sono immessi nel SIAN ad opera del CAA che ha trasmesso la domanda unica o, nel caso di presentazione diretta all'OP ARCEA, dall'OPR stesso mediante l'utilizzo di apposite funzionalità WEB. I produttori dovranno provvedere a trasmettere all'OP ARCEA le informazioni relative utilizzando il Quadro LA del modello riportato in allegato alla presente circolare"* e che *"In presenza di produzioni commercializzate/vendute direttamente senza le corrispondenti analisi il premio non sarà erogato per l'intero quantitativo richiesto a premio"*.

E' necessario che le analisi siano trasmesse all'OP ARCEA; la documentazione fornita dal produttore deve essere resa disponibile anche in formato elettronico, utilizzando le specifiche funzionalità informatiche presenti a sistema, al fine di consentire il puntuale controllo della corrispondenza tra le informazioni inserite a sistema e quelle riportate sui certificati di analisi.

La mancanza di uno o più requisiti elencati nel paragrafo 6.2.2.1.4 *Sostegno specifico per il miglioramento della qualità latte* della circolare n. 1 del 27 febbraio 2013 comporta l'esclusione, totale o parziale dell'aiuto.

Si evidenzia che il mancato caricamento a sistema della documentazione e **scannerizzazione dei certificati di analisi**, comporterà l'esclusione totale o parziale dell'aiuto richiesto.

Tutto ciò premesso, si dispone che l'acquisizione a sistema della documentazione e dei quantitativi di latte crudo di vacca oggetto della domanda unica 2012 sia effettuata **entro e non oltre il 31 marzo 2014**.

**Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presente Circolare nei confronti di tutti gli interessati.**

Il Commissario Straordinario

